


**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE**

Approvato con deliberazione consiliare n° 68 dd. 14 settembre 2001 –  
modificato con deliberazione consiliare n. 66 di data 20.9.2002, n. 4 di data 28 febbraio 2005

## INDICE

INDICE .....	2
TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	4
Art. 2 - Normativa applicabile .....	4
Art. 3 - Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale .....	5
Art. 4 - Principi generali applicabili ai contratti .....	5
Art. 5 - Competenze .....	5
Art. 6 - Atti di ordinaria amministrazione .....	6
Art. 7 - Repertorio .....	6
Art. 8 - Determinazione a contrattare .....	7
Art. 9 - Definizione delle controversie .....	7
TITOLO II° - SCELTA DEL CONTRAENTE .....	8
Art. 10 - Modalità di scelta .....	8
Art. 11 - Asta pubblica .....	8
Art. 12 - Licitazione .....	8
Art. 13 - Appalto - concorso .....	8
Art. 14 - Trattativa privata .....	9
Art. 15 - Responsabile del procedimento .....	9
Art. 16 - Tornata di gare .....	9
Art. 17 - Bandi di gara .....	9
Art. 18 - Istanze di partecipazione e inviti alla gara .....	10
Art. 19 - Norme relative alle commissioni di gara .....	10
Art. 20 - Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali .....	11
Art. 21 - Commissione per le aggiudicazioni discrezionali .....	11
Art. 22 - Commissione nella gara ufficiosa .....	11
Art. 23 - Acquisizione e presentazione delle offerte .....	11
Art. 24 - Verbale di gara e aggiudicazione .....	12
Art. 25 Norme di garanzia nelle gare e loro interpretazione .....	12
TITOLO III° - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI .....	14
Art. 26 - Forme dei contratti .....	14
Art. 27 - Cauzioni .....	14
Art. 28 - Esonero dalla cauzione definitiva .....	15
Art. 29 - Spese contrattuali e diritti di segreteria .....	15
Art. 30 - Adempimenti successivi alla stipulazione .....	15
Art. 31 - Pagamenti del corrispettivo e acconti .....	16
Art. 32 - Termini di esecuzione e penali .....	16
TITOLO IV° - L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI .....	17
Art. 33 - Progetti .....	17
Art. 34 - Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica .....	17
Art. 35 - Responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici .....	17
Art. 36 - Bandi e inviti di gara .....	17
Art. 37 - Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione .....	18
Art. 38 - Preselezione e integrazione degli inviti .....	18
Art. 39 Norme relative alla procedura negoziata .....	18
Art. 40 - Avvisi di aggiudicazione .....	18
Art. 41 - Premi di incentivazione .....	19
Art. 42 - Varianti .....	19
Art. 43 - Suddivisione dei lavori .....	19

Art. 44 - Subappalto .....	20
Art. 45 - Collaudo e regolare esecuzione .....	20
<b>TITOLO V° - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>21</b>
Art. 46 - Concessione di lavori pubblici .....	21
<b>TITOLO VI° - I CONTRATTI IN ECONOMIA .....</b>	<b>22</b>
Art. 47 - Ambito di applicazione .....	22
Art. 48 - Fattispecie particolari .....	22
Art. 49 - Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste.....	22
Art. 50 - Diretta amministrazione .....	23
Art. 51 - Attivazione della procedura.....	23
Art. 52 - Scelta del contraente.....	23
Art. 53 - Definizione del contratto .....	23
Art. 54 - Gara ufficiosa .....	24
Art. 55 - Atto di cottimo .....	24
Art. 56 - Pagamento del corrispettivo contrattuale .....	25
Art. 57 - Varianti .....	25
Art. 58 - Cottimo fiduciario derivato .....	25
Capo II° - L'economia per le spese di funzionamento .....	26
Art. 59 - Individuazione delle spese.....	26
<b>TITOLO VII° - L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI .....</b>	<b>27</b>
Art. 60 - Oggetto .....	27
Art. 61 - Appalti di forniture e appalti di servizio .....	27
Art. 62 - Scelta del contraente.....	27
Art. 63 - Procedure ristrette.....	27
Art. 64 - Confronto concorrenziale .....	28
Art. 65 - Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi.....	28
Art. 66 - Stipula del contratto.....	29
Art. 67 - Buoni d'ordine.....	29
<b>TITOLO VIII° - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE .....</b>	<b>30</b>
Art. 68 - Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici .....	30
Art. 69 - Conferimento di incarichi esterni .....	30
Art. 70 - Sovrapposizione degli incarichi e deroghe.....	30
Art. 71 - Incarichi professionali fiduciari.....	31
<b>TITOLO IX° - CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE .....</b>	<b>32</b>
Art. 72 - Alienazione di beni.....	32
Art. 73 - Cessione di beni inservibili .....	32
Art. 74 - Cessione in godimento .....	33
Art. 75 - Acquisto di beni immobili .....	33
Art. 75 - bis - Acquisione in uso di beni immobili .....	33
<b>TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 76 - Norme transitorie e di rinvio .....	34

## **TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti la disciplina dei contratti che il Comune stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, dettando i relativi criteri procedurali per indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più efficace, chiaro e trasparente.
2. I contratti sono di norma preceduti da apposite procedure di gara con i sistemi indicati dalla legge, fatto salvo il ricorso alla trattativa privata o all'economia nei casi consentiti.
3. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
  - accordi amministrativi di cui all'art. 6 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13;
  - contratti di servizio di cui all'art. 44 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.
  - contratti ad oggetto pubblico e convenzioni accessive a provvedimenti amministrativi o a concessioni.

### **Art. 2 - Normativa applicabile**

1. Oltre alla particolare disciplina dettata con il presente regolamento, ai contratti d'appalto di lavori pubblici si applica in via esclusiva la normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di importo complessivo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La normativa provinciale disciplina inoltre i lavori pubblici di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato dalla normativa provinciale di cui al primo comma, ai contratti di appalto si applica, per quanto compatibile, la normativa statale in materia.
3. Nel caso di acquisto o fornitura di beni e servizi, alienazioni, locazioni ed altre fattispecie contrattuali trovano applicazione le seguenti norme, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento:
  - a) le norme provinciali relative alla attività contrattuale.
  - b) le leggi statali in materia di attività contrattuale e contabilità, con relativo regolamento, per quanto non specificatamente disciplinate dalle norme provinciali di cui al precedente punto a);
4. In materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi sono fatte salve, nei rispettivi limiti d'importo, le procedure e le forme di pubblicità previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. I singoli contratti, in relazione alla specificità dell'oggetto, possono inoltre essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
6. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

### **Art. 3 - Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale**

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e gli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche o in altri strumenti di programmazione previsti per legge.
2. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia, ai sensi del successivo Titolo VI capo I, e non espressamente individuate nel programma generale delle opere pubbliche, è sufficiente che il provvedimento che approva il progetto o la perizia faccia riferimento al capitolo di spesa che individua genericamente il tipo di intervento.

### **Art. 4 - Principi generali applicabili ai contratti**

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. E' peraltro ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica determinazione a contrattare e stipula di un nuovo contratto.
2. I contratti debbono di norma prevedere il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione secondo quanto indicato nell'art. 32.
3. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo specifiche disposizioni di legge o motivata determinazione. Essi devono contenere, di norma, la clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi sulla base delle rilevazioni accertate dall'ISTAT.
4. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso.
5. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere incombe al Segretario Generale - ufficiale rogante nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
6. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.
7. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali.

### **Art. 5 – Competenze**

1. Nei limiti di quanto previsto dalla legge si applicano le seguenti disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione puntuale che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune. Compete inoltre al Consiglio comunale l'adozione delle deliberazioni a contrattare relative agli acquisti e alienazioni immobiliari, alle relative permuta, agli appalti e concessioni, che non siano espressamente previsti a bilancio di previsione o in altri atti fondamentali o in precedenti deliberazioni consiliari e non costituiscano atto di ordinaria amministrazione. Rientra altresì nella

competenza consigliare l'attività contrattuale comportante spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi al bilancio pluriennale, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

3. Spetta alla Giunta comunale l'adozione degli atti di indirizzo previsti dal presente regolamento. E' altresì riservata alla competenza di Giunta l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e, nei casi di legge, delle relative varianti, l'autorizzazione ai piani delle espropriazioni, l'approvazione di accordi transattivi, di accordi bonari di cui all'art. 31 bis della L.109/1994, gli indirizzi per le rescissioni e risoluzioni contrattuali, l'accettazione di eredità e donazioni di beni immobili e mobili previsti a bilancio di previsione o in altri atti fondamentali.
4. Spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti gli atti di ordinaria amministrazione in materia contrattuale previste dalla legge e dal presente regolamento, nonché gli altri atti contrattuali espressamente previsti a bilancio o in altri atti fondamentali e che non siano di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

#### **Art. 6 - Atti di ordinaria amministrazione**

1. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione, nella materia disciplinata dal presente regolamento:
  - a) l'affidamento di incarichi tecnici relativi a progetti, perizie, studi, consulenze, direzione lavori, collaudi secondo le modalità previste dalla legge e relativi regolamenti nonché dagli atti di indirizzo della Giunta comunale;
  - b) le determinazioni in ordine ad occupazioni ed espropriazioni di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche programmate;
  - c) gli acquisti, le somministrazioni e le forniture di beni e servizi che comportano spese che trovano imputazione sui fondi di parte corrente del bilancio di previsione.
  - d) l'approvazione delle spese e degli interventi da effettuarsi in economia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - e) le determinazioni relative alla scelta del sistema di esecuzione e di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, compresa l'approvazione dei capitolati speciali, dei fogli patti e prescrizioni e dei bandi di gara;
  - f) l'aggiornamento dei prezzi contrattuali nonché, nei casi in cui essa è consentita, la revisione dei prezzi;
  - g) i provvedimenti relativi all'esecuzione del contratto;
  - h) l'approvazione di atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché di atti ricognitivi delle spese sostenute per opere pubbliche o, se necessario, per pubbliche forniture o servizi;
  - i) la costituzione delle commissioni necessarie per le procedure concorsuali;
  - j) i provvedimenti relativi alla conferma, correzione e annullamento dell'aggiudicazione di lavori o forniture e alla definizione di controversie insorte in materia;
  - k) le compravendite immobiliari, la costituzione/estinzione di diritti reali su beni immobili, che siano già individuate nel P.E.G. o in altri atti di indirizzo della Giunta, ivi compresi gli eventuali connessi provvedimenti di classificazione/declassificazione del demanio e patrimonio;
  - l) le rescissioni e le risoluzioni contrattuali, secondo gli atti di indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Art. 7 - Repertorio**

1. Nel repertorio ufficiale dei contratti, da tenersi con l'osservanza della legge notarile e della legge del registro, sono annotati gli atti contrattuali redatti in forma pubblico - amministrativa soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Le scritture private sono annotate, a cura dei Servizi di merito, in separati repertori da tenersi con le modalità disposte dal Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del repertorio dei contratti di cui al primo comma.

#### **Art. 8 - Determinazione a contrattare**

1. La determinazione a contrattare deve indicare:
  - a) l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione ed i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa;
  - b) gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali, che possono essere costituite anche dal riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni, ove esistano, o alle condizioni contrattuali contenute nell'offerta della controparte;
  - c) le modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, la determinazione indica il sistema prescelto e approva lo schema di bando di gara;
  - d) il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.

#### **Art. 9 - Definizione delle controversie**

1. I capitolati d'onere e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la controparte e l'Amministrazione comunale mediante clausola compromissoria, salvo che la legge non preveda altrimenti.

## **TITOLO II° - SCELTA DEL CONTRAENTE**

### **Art. 10 - Modalità di scelta**

1. La scelta del contraente avviene tramite:
  - a) procedura aperta, mediante asta pubblica;
  - b) procedura ristretta, mediante licitazione o appalto concorso;
  - c) procedura negoziata, detta anche trattativa privata, con o senza pubblicazione di preventivo bando di gara.
2. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI°.
3. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le particolari norme previste dalla legislazione in materia.

### **Art. 11 - Asta pubblica**

1. L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noto, tramite pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali del contratto cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato la migliore offerta economica, se in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente per i contratti comportanti entrate per il Comune, salvo che nella determinazione a contrattare, non si ritenga motivatamente di adottare un altro sistema.
3. I risultati dalla gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

### **Art. 12 - Licitazione**

1. La licitazione è una gara a concorso limitato, alle quali partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di gara, sono state invitate dall'Amministrazione comunale a presentare offerta.
2. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

### **Art. 13 - Appalto - concorso**

1. Si fa luogo ad appalto - concorso allorché sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico - scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione.
2. La Giunta comunale approva gli indirizzi per la definizione delle relative procedure di gara e di aggiudicazione.
3. Ai concorrenti è demandato il compito di definire con la loro offerta in modo compiuto ed esaustivo l'oggetto del contratto, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

### **Art. 14 - Trattativa privata**

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei, previo confronto concorrenziale tra più ditte ove prescritto o se ritenuto opportuno.
2. La determinazione a contrattare indica espressamente le motivazione e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
3. I risultati del confronto concorrenziale non sono soggetti ad approvazione.
4. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determinazione a contrattare individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.

### **Art. 15 - Responsabile del procedimento**

1. Nei bandi e negli inviti di gara per l'affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture viene indicato il nominativo del funzionario designato quale responsabile del procedimento.

### **Art. 16 - Tornata di gare**

1. La determinazione a contrattare può disporre che per contratti ad oggetto similare si proceda mediante tornata di gare.
2. Il bando e l'invito dispongono in tal caso che le ditte invitate a più di una gara possano presentare la documentazione prescritta a corredo dell'offerta solo per la prima delle gare cui intendono concorrere, se ciò risulta compatibile con i requisiti richiesti anche per le altre.
3. La cauzione provvisoria, ove sia prevista, deve però essere costituita per tutte le gare cui si concorre, con riferimento espresso alla tornata di gara. Tale sistema è applicabile alle gare soggette alla disciplina comunitaria solo in quanto sia con essa compatibile.
4. Per l'ordine di svolgimento delle gare si considera l'importo a base d'asta ponendo quindi al primo posto la gara di importo più elevato con le altre a seguire.
5. Si possono adottare, per quanto compatibili, le stesse modalità nel caso di una prestazione complessiva che viene divisa in lotti, fermo restando il principio di cui all'art. 4, 6° comma, del presente regolamento.
6. Indipendentemente dall'espressa indizione di una tornata di gare, è ammesso che una ditta invitata contemporaneamente a più gare che si svolgono nella stessa giornata, presenti la documentazione prescritta, con eccezione della cauzione provvisoria, solo alla prima delle gare cui partecipa.

### **Art. 17 - Bandi di gara**

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.

2. Nei casi in cui la normativa vigente richieda la pubblicazione del bando di gara, esso è predisposto e sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente.
3. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi, tenute presenti le diverse modalità e i diversi termini stabiliti per le gare a rilevanza comunitaria. In virtù dell'interesse del Comune di attivare la più ampia partecipazione alle gare e, conseguentemente, alla prequalificazione, il Dirigente può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi diffusione locale e/o nazionale, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

#### **Art. 18 - Istanze di partecipazione e inviti alla gara**

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di regola comprovati dalle ditte nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Gli addetti al protocollo sono responsabili, nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora ( se necessaria) del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno consegnati al responsabile del procedimento dopo la scadenza dei termini.
3. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
4. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti, da una commissione composta dal dirigente e da due funzionari del relativo servizio. Il relativo verbale è sottoscritto da tutti i commissari, e sottratto al diritto di accesso fino ad aggiudicazione, salvo quanto stabilito al successivo comma.
5. Ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, il responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse le motivazioni del mancato invito. I soggetti esclusi possono accedere alla documentazione ed alle informazioni relativamente alle procedure di licitazione per l'esecuzione di opere e lavori pubblici limitatamente ai casi in cui le informazioni richieste risultino essenziali per la tutela dei propri interessi; diversamente l'accesso è consentito ad aggiudicazione intervenuta.
6. Ove necessiti provvedere, nei casi previsti dalla legge, ad integrare il numero dei concorrenti per raggiungere almeno il numero minimo richiesto dalle norme vigenti, la scelta delle ditte è effettuata dal dirigente del servizio competente, secondo motivi di opportunità e sulla base di valutazioni tecnico-economiche in relazione al tipo, alla natura ed all'entità dell'appalto o della fornitura, garantendo ove possibile un criterio di rotazione, avuto peraltro riguardo ai risultati di eventuali precedenti rapporti contrattuali e alla insussistenza di inadempienze precedentemente accertate. La giunta comunale individua con atto di indirizzo i criteri guida per tale scelta.

#### **Art. 19 - Norme relative alle commissioni di gara**

1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Segretario Generale ed ai dirigenti. Il dirigente competente alla presidenza e alla stipula dei contratti è individuato con riferimento alla competenza gestionale del contratto stipulando. In caso di assenza del dirigente, il Segretario Generale assegna la presidenza della gara e/o la stipula del contratto ad altro dirigente.
2. Nel caso in cui la procedura richieda l'intervento di un ufficiale rogante per autenticare il verbale ai sensi dell'art. 63 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, tale funzione è assunta dal Segretario Generale. Qualora la

procedura di gara siano di competenza del Servizio Segreteria Generale, spetta al Segretario Generale indicare a quale Dirigente affidare la Presidenza della Commissione di Gara, fermo restando la sua funzione di ufficiale rogante.

#### **Art. 20 - Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali**

1. Nell'asta pubblica, nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art 19, e da altri due membri, che fungono anche da testimoni.
2. I due membri della commissione sono designati dal dirigente, scelti tra i funzionari del Servizio di merito.
3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, se ritenuto opportuno dal Presidente, altri esperti in qualità di consulenti.

#### **Art. 21 - Commissione per le aggiudicazioni discrezionali**

1. Nell'appalto - concorso nonché nelle procedure in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente provvede a nominare una commissione di gara formata dal Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 19, e da un numero pari di membri esperti di norma non superiore a quattro, seguendo i criteri fissati dalla Giunta comunale nell'atto di indirizzo per l'indizione dell'appalto.
2. I membri della commissione possono essere scelti tra i dipendenti comunali del servizio di merito ovvero tra esperti esterni dotati dalla necessaria professionalità e competenza tecnico - giuridica.
3. Alle sedute della Commissione possono partecipare, se ritenuto opportuno dal Presidente, altri esperti in qualità di consulenti.

#### **Art. 22 - Commissione nella gara ufficiosa**

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto per trattativa privata o procedura negoziata, la commissione è formata da tre membri, tra cui il dirigente - presidente, e due funzionari amministrativi o tecnici scelti tra i funzionari del Servizio. Il dirigente può peraltro nominare anche uno o più professionisti esterni, dotati di adeguata competenza in materia.
2. La commissione opera con libertà di forme, purché sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Il presente articolo si applica anche alle gare ufficioso previste per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI° e VII°.

#### **Art. 23 - Acquisizione e presentazione delle offerte**

1. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora (se prevista nell'invito) di ricevimento, apposta dall'addetto al protocollo comunale.

2. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax, salvo i casi di urgenza e i casi in cui è consentito l'ordinativo senza forma.
3. In carenza di apposite norme, i termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare sono determinati dal dirigente, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo contratto.
4. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
  - a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
  - b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
5. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte riconducibili ad un medesimo centro decisionale.

#### **Art. 24 - Verbale di gara e aggiudicazione**

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni assunte.
2. Dal verbale deve risultare che le buste contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti - della regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per la ammissione alla gara.
3. Nel caso in cui dopo l'effettuazione della verifica di cui al comma 2 debba essere escluso un concorrente, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.
4. In base al risultato di gara, il Presidente aggiudica i lavori o le forniture senza necessità di successiva approvazione, salvo quanto previsto nei successivi commi 5 e 6 e fermo restando che all'aggiudicazione segue la stipula del contratto nelle forme indicate dall'art. 26.
5. Le risultanze del verbale di gara non equivalgono ad aggiudicazione nei casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivano un successivo esame tecnico delle offerte.
6. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di specifico provvedimento che approvi il maggior onere.

#### **Art. 25 Norme di garanzia nelle gare e loro interpretazione.**

1. Le formalità prescritte in ordine alla documentazione da presentare rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara, solo quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscono la parità dei concorrenti nonché in tutti i casi in cui le stesse sono espressamente stabilite a pena di esclusione nel bando o nell'invito di gara.

2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo o meno di una norma del bando va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
3. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, il Presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.
4. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre l'esclusione del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

## **TITOLO III° - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

### **Art. 26 - Forme dei contratti**

1. La stipulazione dei contratti può avvenire:
  - a) in forma pubblica, a mezzo di notaio;
  - b) in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante;
  - c) secondo le modalità di diritto privato di cui al terzo comma del presente articolo.
2. I contratti sono stipulati dal dirigente del Servizio competente alla gestione del contratto. Qualora la gestione investa più servizi, la competenza alla stipula segue il criterio della prevalenza. I contratti tra Enti Pubblici laddove è prevalente il profilo politico-istituzionale sono stipulati dal Sindaco o suo delegato.
3. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:
  - a) sottoscrizione di un formale contratto da parte del dirigente in rappresentanza dell'Amministrazione;
  - b) sottoscrizione, per accettazione, della determinazione dirigenziale;
  - c) sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del codice civile;
  - d) scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
4. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio:
  - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
  - b) quando sia previsto dalla determinazione a contrarre.
5. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale, sono di norma stipulati secondo le forme di cui al precedente 3 comma lett .b) c) e d) i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata, fermo restando che i contratti di importo superiore a 50.000 euro sono comunque stipulati in forma pubblica amministrativa.  
Qualora peraltro la natura dei contratti, il loro contenuto, l'entità, richiedano particolari requisiti di autenticità e/o pubblicità, anche per importi inferiori ai 50.000 euro, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.
6. La forma contrattuale è indicata nella determinazione a contrattare.

### **Art. 27 - Cauzioni**

1. Ferme restando le speciali norme vigenti in materia di lavori pubblici, la cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta, a meno che essa sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte e pertanto sia richiesta dalla determinazione a contrattare o dall'atto che, ai sensi del presente regolamento, attiva la procedura. La misura della cauzione non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo posto a base di gara.
2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti può essere imposta idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge, o dalla determinazione a contrattare o dai capitolati generali/speciali, fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è fissata in una percentuale del corrispettivo, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore del singolo contratto.

4. Il contraente può essere esonerato dal prestare cauzione definitiva nei casi indicati nel successivo art.28.
5. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosca necessarie.
6. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto da cui sia derivato un danno all'Amministrazione, può essere disposto l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, introitandola nel bilancio comunale.

#### **Art. 28 - Esonero dalla cauzione definitiva**

1. Fatta salva la particolare normativa in materia di lavori pubblici, possono essere esonerati dal prestare cauzione definitiva gli enti pubblici e le loro aziende, le società partecipate in via maggioritaria dal Comune, gli enti e le società che gestiscono servizi di interesse pubblico a livello nazionale e gli esercenti libere professioni.

#### **Art. 29 - Spese contrattuali e diritti di segreteria**

1. Le spese contrattuali sono quelle relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie ed allegati, per i procedimenti catastali e tavolari e quant'altro richiesto dalle norme per l'efficacia del contratto.
2. Il contraente privato deve provvedere al deposito delle spese contrattuali a suo carico nell'ammontare determinato dall'Ufficio competente.
3. Il deposito e il prelevamento delle predette somme deve risultare da apposito registro.
4. Al termine del procedimento contrattuale, l'Ufficio competente presenta al contraente il rendiconto delle spese, provvedendo per gli eventuali conguagli necessari.
5. I diritti di segreteria si applicano su tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, secondo la tabella D della L.8.6.1962 n.604 e s.m.

#### **Art. 30 - Adempimenti successivi alla stipulazione**

1. Avvenuta la stipulazione, l'Ufficio competente, cura i seguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto:
  - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine di legge;
  - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
  - c) comunicazione al questore, nel termine stabilito, dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici comunali nonché dei trasferimenti di terreni;
  - d) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;
  - e) comunicazione dell'avvenuta stipula dei contratti di appalto all'INPS, INAIL, all'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, nel caso la ditta sia iscritta alla Cassa Edile, all'ente medesimo;
  - f) altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Qualora un fabbricato o parte di esso venga consegnato, per motivate ragioni, prima della stipula del contratto di compravendita, locazione, comodato, sarà cura del servizio competente alla consegna provvedere all'adempimento di cui al primo comma lett. c).

### **Art. 31 - Pagamenti del corrispettivo e acconti**

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Condizione per procedere al pagamento del saldo è l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
3. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposte anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalle norme vigenti. L'anticipazione ricomprende anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.

### **Art. 32 - Termini di esecuzione e penali**

1. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione, nonché di una penale per il mancato rispetto del termine stesso, mediante rinvio al capitolato generale, speciale, o alla determinazione a contrarre, ad eccezione dei contratti con prestazioni di modico valore, salva la facoltà di concedere proroga, per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili. Nel caso di appalto di opere pubbliche, la proroga è concessa previa acquisizione del parere del direttore dei lavori, secondo le previsioni di legge, e la domanda deve comunque essere presentata prima della scadenza del termine contrattuale.

## **TITOLO IV° - L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.**

### **Art. 33 - Progetti**

1. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati sulla base di esaustivi e specifici progetti esecutivi, che contengono gli elaborati indicati dalle norme vigenti e tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire..
2. Sono fatte salve le diverse specifiche disposizioni in materia relative all'esecuzione dei lavori in economia di cui al titolo VI°.

### **Art. 34 - Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica**

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'invio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui la disponibilità dei beni debba acquisirsi a mezzo di procedura espropriativa, con l'emissione e notifica della determinazione di autorizzazione al piano delle espropriazioni, si può procedere all'invio della lettera d'invito, all'aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto di appalto dei lavori, fermo restando che l'immissione nel possesso delle aree dovrà essere preceduto – ove necessario – dall'emissione e notifica della determinazione di occupazione anticipata delle aree stesse.
3. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili con l'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è peraltro perseguibile solo qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.

### **Art. 35 - Responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici**

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche viene nominato un responsabile del procedimento secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia e con le funzioni indicate dalle stesse.
2. Il responsabile del procedimento si avvale del supporto dei funzionari cui compete l'istruttoria delle singole fasi procedurali intermedie.

### **Art. 36 - Bandi e inviti di gara**

1. I bandi e gli inviti di gara per l'esecuzione di lavori pubblici sono predisposti, approvati e pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti e dai precedenti articoli 17 e 18.
2. Spetta al dirigente competente stabilire i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Unitamente al bando, la lettera di invito costituisce legge speciale del procedimento di gara.

**Art. 37 - Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione.**

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara nella fase di prequalifica, cioè all'atto della formulazione della richiesta di invito.
2. Nel caso di procedura negoziata la dichiarazione di cui al comma 1 è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
3. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'Amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute, si procede ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo che il dirigente non ritenga di chiedere preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

**Art. 38 - Preselezione e integrazione degli inviti**

1. Quando l'Amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dall'art.18, 6° comma, del presente regolamento.
2. Nei casi in cui la gara risulti deserta, l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze o ripetere la procedura di gara o procedere a trattativa privata mediante effettuazione di un confronto concorrenziale, nei casi in cui la legge lo consente.

**Art. 39 Norme relative alla procedura negoziata.**

1. Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei casi in cui la normativa lo consente.
2. La lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara, per la sottoscrizione del contratto di appalto e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal Dirigente competente.
3. L'esperimento di gara si svolge con le modalità indicate nei precedenti articoli 22, 23 e 24.
4. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto, è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati, fermo restando l'importo a base della gara.

**Art. 40 - Avvisi di aggiudicazione**

1. Dopo l'attribuzione di un appalto deve essere reso noto il risultato mediante avviso da pubblicare e divulgare ai sensi e nei casi previsti dalla legge.
2. L'avviso contiene l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara, il numero delle imprese invitate, l'elenco di quelle che hanno partecipato, l'impresa risultata aggiudicataria e l'importo di aggiudicazione.
3. Le spese di pubblicazione sono a carico della stazione appaltante e devono trovare copertura finanziaria tra le somme a disposizione del progetto esecutivo.

### **Art. 41 - Premi di incentivazione**

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto, nell'intesa che l'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quello complessivamente stabilito per la penale da applicare per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, sulla base dell'entità giornaliera indicata nel capitolato d'appalto.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, nè a revisione e non è calcolato nell'importo dei lavori.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale, ed è subordinato all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e regolare adempimento del contratto.

### **Art. 42 - Varianti**

1. Le varianti sono approvate dal dirigente competente oppure, in linea tecnica, dalla Giunta comunale, secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Nei casi in cui al direttore dei lavori è consentito disporre, senza necessità di autorizzazioni, modeste variazioni nei lavori- che non costituiscono variante ai sensi della normativa vigente- esso è comunque tenuto a comunicarle al dirigente del Servizio competente, ad inviare l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi, indicando la quantificazione economica delle variazioni disposte.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di varianti, il dirigente del servizio competente, può autorizzare con apposita determinazione eventuali diverse o maggiori spese, nel limite dell'importo totale dell'opera pubblica, mediante l'utilizzo delle somme stanziare per imprevisti o di economie di spesa rese disponibili all'interno del quadro economico dell'opera.

### **Art. 43 - Suddivisione dei lavori**

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili ai medesimi va considerato il loro valore complessivo, fermo restando che i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto.
3. Un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti dell'opera stessa, effettuando uno scorporo di singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso all'appalto trova applicazione quanto previsto al comma 2, fatte salve le diverse disposizioni in materia di lavori in economia.

#### **Art. 44 - Subappalto**

1. Il subappalto è autorizzato con determinazione dal Dirigente competente, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo all'impresa subappaltatrice.

#### **Art. 45 - Collaudo e regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con determinazione dirigenziale.
2. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltreché all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali, ed alla acquisizione della dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, salvo i casi di fallimento o altra procedura concorsuale per le quali valgono le norme di settore.
3. Il dirigente competente adotta, per le singole opere pubbliche ultimate, un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.

## **TITOLO V° - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI**

### **Art. 46 - Concessione di lavori pubblici**

1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dalla Legge Provinciale in materia di lavori pubblici.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in questo diritto accompagnato da un prezzo, nell'intesa che la mera conduzione di impianti o la mera manutenzione non è considerata, a tali fini, attività gestionale.
4. La convenzione di concessione ha il contenuto prescritto dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici.

## **TITOLO VI° - I CONTRATTI IN ECONOMIA**

### **Capo I°**

#### **L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici**

##### **Art. 47 - Ambito di applicazione**

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è effettuata sulla base di un progetto esecutivo oppure, nei casi consentiti dalla legge, sulla base di apposita perizia che individua, anche genericamente e per tipologia di lavori, gli interventi da eseguire.
3. Il ricorso al sistema dell'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche delle forniture dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano il limite di spesa specificatamente previsti dalla legge.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al comma 3. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedano l'esecuzione di interventi riconducibili a categorie diverse che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera tale limite.

##### **Art. 48 - Fattispecie particolari**

1. Oltre ai casi ordinari di cui all'art. 47, comma 2, il ricorso all'economia può essere autorizzato, entro i limiti di spesa stabiliti, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
  - siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene rescisso il contratto di appalto ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;
  - siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
  - siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze e le concessioni comunali di ogni specie;
  - siano necessarie per il consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

##### **Art. 49 - Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste**

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
  - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
  - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura;

c) mediante il sistema del di cottimo fiduciario quando si rende necessario o opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee che si assumono l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a loro carico il rischio, la responsabilità dell'esecuzione secondo le regole dell'arte nonché oneri e responsabilità in ordine alla sicurezza del cantiere.

2. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia.

#### **Art. 50 - Diretta amministrazione**

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dal Servizio Tecnico comunale.
2. La responsabilità dell'impresa, nel caso indicato alla lett. b) dell'art. 49 comma 1, si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.

#### **Art. 51 - Attivazione della procedura**

1. Fatti salvi i casi di somma urgenza previsti dalla Legge Provinciale in materia di lavori pubblici nonché l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, lett. a) per l'esecuzione di opere e lavori pubblici da eseguirsi in economia la Giunta comunale approva in linea tecnica il progetto o la perizia.

#### **Art. 52 - Scelta del contraente**

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente capo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo la procedura indicata nell'art. 54, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:
  - a) per lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore al limite fissato dalla legge provinciale in materia di lavori pubblici;
  - b) nelle ipotesi di somma urgenza previsti nella normativa provinciale in materia di lavori pubblici;
  - c) quando comprovate ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
  - d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. La scelta delle ditte è effettuata secondo le indicazioni dell'art. 18, 6° comma, e i contratti sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 53.8

#### **Art. 53 - Definizione del contratto**

1. Nel caso di affidamento di lavori di importo fino a 20.000,00 euro, la definizione del contratto avviene con **le modalità di cui all'art. 26 comma 3 lettere b) c) o d)**; per importi contrattuali compresi fra 20.000 euro e 50.000 euro si provvederà tramite scrittura privata; per importi superiori a 50.000 euro è sempre richiesta la stipula di un formale contratto in forma pubblica amministrativa.
2. Prima dell'affidamento dei lavori fino all'importo di 20.000 euro è richiesta al contraente ed acquisita agli atti una dichiarazione con la quale si attesti che l'impresa non è incorsa in alcuna delle situazioni che

comportano l'incapacità a contrarre con l'Amministrazione pubblica, che è tecnicamente idonea ad eseguire i lavori e/o le forniture previste in contratto, che è in possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese, e che è in regola con gli adempimenti in materia contributiva, assicurativa ed antinfortunistica.

3. Il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale ed agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei limiti del credito residuo dell'impresa, fatte salve le norme in materia fallimentare.

#### **Art. 54 - Gara ufficiosa**

1. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa di cui all'art. 52, comma 1, nel numero minimo stabilito dalla legge, sono scelte dal dirigente del Servizio competente applicando i criteri di cui all'art. 18, 6° comma.
2. La lettera di invito, sottoscritta dal dirigente va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata. Deve essere garantito comunque almeno un periodo minimo di quindici giorni, salvo motivate ragioni d'urgenza.
3. All'apertura delle buste provvede la commissione di cui all'art. 22.
4. L'esperimento di gara non costituisce per l'Amministrazione né obbligazione contrattuale né obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

#### **Art. 55 - Atto di cottimo**

1. L'atto di cottimo è stipulato tramite scrittura privata, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 5 per quelli di valore superiore a 50.000 euro.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
  - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari;
  - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte,
  - le modalità ed i termini per il pagamento;
  - le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio ovvero di rescindere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
  - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
  - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia, se richiesta.
3. Prima della stipula dell'atto di cottimo, è acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di notorietà, in base alla fattispecie, resa nelle forme di legge, con la quale il contraente attesti il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori o, in alternativa nei casi previsti dalla legge, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, di non aver in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni, di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici.

4. E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni nel caso in cui sia accertata l'infondatezza o la falsità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del comma precedente.
5. All'atto di cottimo è allegata, quale parte integrante, l'offerta della ditta, mentre il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, sono dichiarati parti integranti anche se non materialmente allegati.

#### **Art. 56 - Pagamento del corrispettivo contrattuale**

1. I corrispettivi derivanti da atti di cottimo possono essere pagati sulla base di stati di avanzamento con relativi certificati di pagamento in acconto emessi a norma della disciplina concernente gli appalti di opere pubbliche.
2. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.
3. Il saldo del corrispettivo derivante da atti di cottimo di importo superiore a 100.000,00 euro è subordinato all'acquisizione delle certificazioni attestanti la regolarità e la correttezza contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi nonché della verifica presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento dell'insussistenza a carico della stessa di inadempimenti agli obblighi retributivi; se l'importo contrattuale è pari o inferiore a 100.000,00 euro, le certificazioni sono sostituite da dichiarazione, resa, nelle forme di legge, dal Legale Rappresentante dell'impresa;
4. il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un visto sulla fattura o sulla nota dei lavori per opere, lavori e forniture di importo non superiore al limite fissato dalla normativa provinciale in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 57 – Varianti**

1. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto - tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore all'importo di cui al precedente art. 56 comma 4, con il visto di congruità sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

#### **Art. 58 - Cottimo fiduciario derivato**

1. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possono eseguire con i prezzi contenuti nell'elenco approvato.
2. In tal caso l'Amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle predette categorie di lavoro, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte.

3. I lavori sono eseguiti dall'appaltatore solo nei limiti impartiti dal direttore dei lavori con ordine di servizio e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

## **CAPO II° - L'ECONOMIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 59 - Individuazione delle spese**

1. Si eseguono in economia quelle spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizio o di forniture.
2. Le spese di cui al comma 1 sono assunte nei limiti e secondo le modalità indicate nel regolamento di contabilità, con riferimento alle spese a calcolo.

## **TITOLO VII° - L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

### **Art. 60 - Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste nel Titolo VI, concernenti i contratti in economia.
2. La presente disciplina si applica anche alle forniture annuali di beni soggetti a somministrazione periodica e/o frazionata, in relazione alla spesa complessivamente prevista.
3. Non rientra nella disciplina prevista dal presente titolo l'affidamento a terzi di pubblici servizi.
4. Al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, il Comune può aderire alle convenzioni di cui all'art. 26, 1° comma, della L. 23.12.1999 n. 488 per specifiche forniture di beni e servizi, ovvero aderire ad analoghe iniziative attivate dalla Provincia Autonoma di Trento.

### **Art. 61 - Appalti di forniture e appalti di servizio**

1. Per appalti di fornitura si intende la procedura con la quale si viene ad individuare il contraente con il quale stipulare un contratto idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di facere per la soddisfazione di specifici bisogni all'Amministrazione. Tali forniture avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
2. Per appalto di servizio si intende la procedura finalizzata all'acquisizione di prestazione di servizio avente per oggetto determinate attività che comportano la produzione di una utilità o di un risultato, senza elaborazione o trasformazione della materia.
3. Per i contratti di durata, il calcolo dell'importo dei medesimi - al fine dell'eventuale applicazione delle norme comunitarie - è effettuato secondo quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e s.m..

### **Art. 62 - Scelta del contraente**

1. Per la scelta del contraente cui affidare pubbliche forniture e servizi si applica la normativa indicata nell'art. 2, terzo comma. Essa avviene di norma mediante licitazione. Si fa ricorso all'asta pubblica, all'appalto concorso o alla trattativa privata nei casi espressamente previsti dalla legge. La forma del sistema di appalto è indicata nella determinazione a contrattare.
2. In deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune può stipulare - ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - particolari convenzioni con cooperative in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento di determinati servizi, indicati nella legge medesima.

### **Art. 63 - Procedure ristrette**

1. I bandi relativi a gare da esperire tramite licitazione privata o appalto - concorso devono riportare l'indicazione dei luoghi e dei mezzi della loro pubblicazione.

2. L'avviso di gara relativo a forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è pubblicato all'albo comunale per un periodo corrispondente a quello stabilito per il ricevimento delle istanze di partecipazione.
3. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al Comune entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara. Detto termine può essere dimezzato con il consenso delle Ditte richiedenti l'invito.
4. Si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta. In caso non pervengano offerte valide l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze oppure ripetere la procedura di gara oppure procedere a trattativa privata tramite confronto concorrenziale, al quale va invitato il numero minimo di concorrenti indicato dalla normativa in materia.
5. L'esame delle domande è effettuato dalla commissione di cui all'art. 18, comma 4.
6. Sono fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
7. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

#### **Art. 64 - Confronto concorrenziale**

1. Nel caso in cui la legge preveda l'espletamento di un confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, l'ufficio competente, dopo aver individuato i soggetti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, invia ai medesimi apposito capitolato speciale o comunque le condizioni per la fornitura relative alla quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.
2. Il termine per la presentazione dell'offerta di norma non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo casi di dimostrata urgenza.
3. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte dalla commissione di cui all'art. 22, che procede a verificare la documentazione trasmessa e l'offerta, redigendo apposito verbale.
4. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
5. Nel caso in cui necessiti invece valutare altri elementi oltre al prezzo, la commissione procede ad un esame comparativo di tipo tecnico - economico per la scelta del contraente alle condizioni migliori per l'Amministrazione.

#### **Art. 65 - Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi**

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento a terzi, anche mediante sottoscrizione di una convenzione riconducibile all'autonomia negoziale generale di diritto privato.
2. Nell'ipotesi prevista dal presente articolo trovano applicazione le norme generali in materia di contratti nonché quanto previsto dall'art. 62 relativamente alla scelta del contraente.

### **Art. 66 - Stipula del contratto**

1. I contratti relativi all'acquisizione di beni o servizi sono stipulati nelle forme indicate all'art. 26.
2. Ove il valore del contratto sia superiore a 20.000 euro è richiesta la stipula di formale contratto, il quale potrà contenere anche le sole clausole essenziali.

### **Art. 67 - Buoni d'ordine**

1. L'ordinazione a terzi di beni e/o prestazioni di servizi, in particolare quando trattasi di forniture continuative, periodiche e/o frazionate, avviene mediante buoni d'ordine predisposti, compilati e sottoscritti dal dirigente competente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

## **TITOLO VIII° - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**

### **Art. 68 - Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici**

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente.
2. Le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a soggetti esterni nei casi e secondo le modalità previste dalle norme in materia e dal successivo art. 69.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. Non si applica la normativa in vigore relativa agli incarichi di progettazione e direzione lavori nel caso in cui per la redazione di rilievi, frazionamenti, perizie, piani di sicurezza, relazioni, stime, calcoli statici e simili, si tratta di affidare singoli e specifici incarichi non contestuali al conferimento dell'incarico di progettazione o direzione lavori poiché non necessariamente correlati con l'incarico principale.

### **Art. 69 - Conferimento di incarichi esterni**

1. La giunta comunale individua con atto di indirizzo i criteri guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, anche approvando i contenuti essenziali della convenzione tipo.  
Per incarichi di importo inferiore a 26.000,00 euro i termini e le condizioni contrattuali possono essere ricompresi nella determinazione di incarico.
2. Quando sia necessario, per la scelta del professionista, procedere ad effettuare un confronto concorrenziale, all'esame comparativo della documentazione e dell'offerta provvede un gruppo di valutazione composto dal dirigente, che lo presiede, e da due funzionari.
3. Per la determinazione dell'importo costituente il corrispettivo, rilevante per la scelta della procedura con cui affidare l'incarico, si assume come riferimento l'onorario relativo alla prestazione principale, quello relativo a tutte le prestazioni connesse, comprese l'importo richiesto a titolo di conglobamento delle spese e dei compensi accessori di cui all'art. 3 del D.M. 04.04.2000, mentre non sono computati i contributi previdenziali, l'IVA e l'onorario relativo all'eventuale studio per la valutazione dell'impatto ambientale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda conferire solo l'incarico di redazione del progetto preliminare, l'importo presunto da assumere a base di parcella è determinato rapportando il costo della progettazione preliminare al costo di parcella presunto risultante per il conferimento della progettazione esecutiva

### **Art. 70 - Sovrapposizione degli incarichi e deroghe**

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.

2. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista nei soli casi specificatamente indicati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici.
3. Un incarico di progettazione si considera esaurito quando, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del progetto commissionato, questo viene approvato o comunque trascorrono 90 giorni dalla presentazione stessa. L'incarico di direzione lavori si considera concluso a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

#### **Art. 71 - Incarichi professionali fiduciari**

1. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico - legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed in genere gli incarichi professionale di modesta entità che si esauriscono in tempi brevi, sono conferiti a trattativa privata sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e, in subordine, sulla base del criterio obiettivo di rotazione.

## **TITOLO IX° - CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

### **Art. 72 - Alienazione di beni**

1. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla scorta di idonea perizia, mediante il sistema dell'asta pubblica, salvo quanto previsto al successivo comma..
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nelle seguenti ipotesi:
  - a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura sia stata reiterata con lo stesso esito;
  - b) qualora il valore di stima del bene non superi i limiti di importo stabiliti dalla legge provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e relativi aggiornamenti;
  - c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici o destinati a società a partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
  - d) quando sul bene esista un diritto di prelazione a favore di un terzo;
  - e) quando trattasi di regolarizzare situazioni catastali pregresse.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) e e) del comma 2, l'alienazione può avvenire mediante trattativa diretta con il soggetto interessato. Nei casi di cui alle lettere a) e b), l'alienazione si fa luogo di norma ad un confronto concorrenziale, salvo diversa motivata determinazione, previa pubblicazione dell'avviso di vendita di cui al quarto comma, tra almeno tre persone o ditte che l'Amministrazione ritenga interessate o che abbiano dimostrato interesse.
4. L'avviso di vendita è pubblicato all'albo pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi nonché - se il contratto supera il limite fissato dalla normativa provinciale sull'attività contrattuale - su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento. Esso contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica nonché le condizioni e le modalità di vendita.
5. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

### **Art. 73 - Cessione di beni inservibili**

1. E' consentita la cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi o fuori uso ad altri enti pubblici o a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività rientranti o strettamente connesse ai loro compiti istituzionali, previa redazione di un verbale di dismissione e determinazione dirigenziale che autorizza la cessione stessa.
2. Al di fuori del caso indicato al comma 1, nel caso in cui il Comune intenda cedere beni mobili dismessi o che non intenda più utilizzare sarà affisso idoneo avviso per pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di una offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con determinazione dirigenziale, previa redazione di un verbale di dismissione..

### **Art. 74 - Cessione in godimento**

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella determinazione a contrattare.
3. E' altresì ammessa la trattativa diretta, quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici, società a prevalente capitale pubblico, società concessionarie di pubblici servizi o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. Nel caso di enti pubblici ed enti o associazioni senza fini di lucro è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui agli artt. 1804 e segg, del codice civile.

### **Art. 75 - Acquisto di beni immobili**

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisto di immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge.
2. Per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano le disposizioni vigenti relative all'acquisto di immobili da parte della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il contratto relativo all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Il pagamento del prezzo pattuito avrà luogo all'atto dell'intavolazione del bene, salvo che nella determinazione a contrattare sia previsto il pagamento al momento di presentazione dell'istanza tavolare, previa presentazione di idonea garanzia di pari importo incrementato del dieci per cento.

### **Art. 75 – bis – Acquisizione in uso di beni immobili**

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisizione di immobili in uso da destinare ad attività propria del Comune.
2. Il pagamento del canone pattuito potrà aver luogo in unica soluzione anticipata per importi complessivi fino a € 2.500,00, per economicità della gestione amministrativa/contabile.

## **TITOLO X° - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 76 - Norme transitorie e di rinvio**

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonché alla normativa che disciplina l'attività contrattuale dei Comuni.